

L.R. 28/84, art. 9

La Legge Regionale 07 Giugno 1984, n° 28, art.9, prevede agevolazioni in favore delle cooperative e società giovanili che avviino nuove attività d'impresa, con sede legale operativa e amministrativa in Sardegna, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 35 anni e donne, iscritti nelle liste ordinarie di collocamento e lavoratori, che fruiscano del trattamento di cassa integrazione guadagni, ed emigrati di ritorno.

La maggioranza delle quote deve essere detenuta dai giovani.

Alle cooperative e alle società giovanili per l'attuazione di un piano di sviluppo aziendale, è concesso:

- contributo in conto capitale sino al 60% delle spese ritenute ammissibili;
- concorso sugli interessi, a carico dell'Amministrazione regionale, nella misura prevista dalla L.R. 40/93, su un finanziamento con fondi Banco di entità pari alla parte di spesa per investimenti fissi ritenuta ammissibile non coperta dal contributo in conto capitale;
- concorso sugli interessi, a carico dell'Amministrazione regionale nella misura del 7% per la durata di quattro anni, relativamente ad un finanziamento con fondi Banco di entità pari all'importo totale dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto relativamente agli investimenti fissi ritenuti ammissibili;
- garanzia fideiussoria sussidiaria, rilasciata dall'Amministrazione regionale di importo pari al 90% dei finanziamenti;
- contributo in conto gestione per i primi due anni di attività, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto;
- contributo per lo studio di fattibilità dell'iniziativa proposta.

Al momento la legge non è operativa per l'istruttoria di nuove iniziative.

La gestione attuale riguarda le iniziative per le quali è stata emessa la determinazione di concessione delle agevolazioni.